

(N. 1128)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori TRABUCCHI, SPAGNOLLI, CENINI e DE LUCA Angelo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 1955

Agevolazioni tributarie

per lo scioglimento e la trasformazione di società immobiliari.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 30 della legge 6 agosto 1954, n. 603, stabilisce che l'imposta di registro e quella ipotecaria sugli atti di trasformazione di società per azioni e a responsabilità limitata in società in accomandita semplice o in nome collettivo o in società semplice e sulle assegnazioni ai soci, in seguito a liquidazione di società di qualunque specie, posti in essere entro un anno dalla entrata in vigore della legge, sono dovute nella misura fissa minima.

La giustificazione della menzionata disposizione risiede nella riconosciuta opportunità di facilitare lo scioglimento di organismi sociali che, avendo tutte le caratteristiche e la potenzialità economica delle società di persone o delle persone fisiche, difficilmente vorrebbero sostenere il peso della imposta sulle società, istituita con la legge 6 agosto 1954, n. 603. Allo scopo di agevolare, nello spirito dell'articolo 30 sopra citato, lo scioglimento delle società, appare utile disporre — in aggiunta alle agevolazioni riguardanti le imposte indirette — l'es-

nero da imposta di ricchezza mobile degli utili derivanti dalla liquidazione o dalla trasformazione delle società; e ciò nella considerazione che l'applicabilità di detta imposta ha sinora costituito un ostacolo rilevante alle liquidazioni e alle trasformazioni.

Con l'attuale proposta di legge si sanziona appunto la inapplicabilità della imposta di ricchezza mobile nei casi di liquidazione e di trasformazione, limitatamente alle società immobiliari. In realtà, per questi tipi di organismi lo scioglimento o la trasformazione tendono più che altro a chiarire le rispettive posizioni fiscali; mentre la posizione delle società di esercizio riflette i reali scopi per i quali furono costituite ed hanno operato e pertanto, in caso di liquidazione o scioglimento, non soccorrono particolari ragioni per accordare agevolazioni in sede di imposta mobiliare.

La norma ha, pertanto, lo scopo di ulteriormente spianare il terreno alle società immobiliari che intendono sciogliersi, o trasformarsi in società di persone eliminando l'ultimo osta-

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

colo di carattere fiscale per il raggiungimento di detto scopo. Essa ha, tuttavia, una portata più limitata della norma contenuta nell'articolo 30 avanti indicato, dal momento che la esenzione riguarda esclusivamente gli utili derivanti dalla liquidazione o trasformazione di società immobiliari e soltanto di quelle società che per la loro natura — società per azioni o a responsabilità limitata — rappresentano un ostacolo ad una pacifica ed integrale tassazione degli utili annualmente prodotti, oltre che agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, anche agli effetti dell'imposta complementare progressiva sul reddito.

Le condizioni per beneficiare della esenzione dall'imposta di ricchezza mobile rimangono identiche a quelle fissate per beneficiare della riduzione dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e cioè è necessario che la società immobiliare messa in liquidazione o trasformata sia stata regolarmente costituita alla data del 31 dicembre 1953 e che la trasformazione o la liquidazione, con la conseguente assegnazione di beni e di utili, ai soci abbiano luogo entro il 31 dicembre 1955.

La nozione di società immobiliare, fissata nel terzo comma, è analoga a quella dell'articolo 78 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203 (imposte straordinarie sul patrimonio); si intendono cioè per società immobiliari quelle che, negli ultimi cinque anni, abbiano esercitato una attività limitata esclusivamente alla proprietà e alla gestione di beni immobili, anche se nell'atto costitutivo siano state previste operazioni di commercio. L'inserzione nella norma di una definizione del genere appare indispensabile, allo scopo di evitare incertezze interpretative e soprattutto allo scopo di evitare che l'agevolazione profitti a società che, di fatto, non sono vere immobiliari.

E poichè agli effetti dell'esonero da imposta di ricchezza mobile il termine per la liquidazione e la trasformazione delle società immobiliari viene fissato al 31 dicembre 1955, si palesa opportuno prorogare alla stessa data, per uniformità di trattamento nei confronti degli stessi organismi sociali l'efficacia dell'articolo 30 della legge n. 603 per effettuare l'assegnazione ai soci col beneficio delle imposte di registro ed ipotecarie nella misura fissa minima.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Nel caso di liquidazione di società immobiliari, regolarmente costituite in forma di società azionarie o a responsabilità limitata alla data del 31 dicembre 1953, non si fa luogo a tassazione per imposta di ricchezza mobile, se la liquidazione e le conseguenti assegnazioni di utili ai soci siano state effettuate entro il 31 dicembre 1955.

La disposizione del comma precedente si applica anche alla trasformazione delle stesse società in società in accomandita semplice o in nome collettivo o in società semplice.

Agli effetti della presente legge si intendono per società immobiliari quelle che nei cinque esercizi chiusi anteriormente alla entrata in vigore della presente legge abbiano svolto una attività limitata esclusivamente alla proprietà e alla gestione di beni immobili, anche se nell'atto costitutivo siano state previste operazioni di commercio. Per dette società l'efficacia dell'articolo 30 della legge 6 agosto 1954, n. 603 è prorogata al 31 dicembre 1955.